



1. Si rappresenta la necessità di individuare e definire già in fase di Piano Operativo, in accordo a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della L.R. 41/2018, le opere di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 8, comma 1 e le eventuali opere di non aggravio di rischio in altre aree di cui all'art. 8 comma 2 della medesima legge regionale. Ciò in quanto le stesse non vengono chiaramente individuate e caratterizzate nelle schede di fattibilità contenute nella sopracitata appendice, anche in termini rappresentazione negli stralci cartografici. Ad esempio nel caso siano previste opere di sopraelevazione, di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) della suddetta legge, si dovrà provvedere ad indicare, rispetto all'altezza della lama d'acqua insistente, la quota del piano di calpestio, considerando un opportuno franco di sicurezza e a collocarne l'ubicazione all'interno del perimetro del comparto.
2. Nelle schede riferite ai comparti di trasformazione nel territorio rurale (TR-copt1, TR-copt2, TR-copt3, TR-copt4, TR-copt5) per la valutazione della fattibilità degli interventi occorrerà ricondursi all'art.16 (Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato) della LR 41/2018 e non all'art.11 della medesima legge regionale. Analogamente per tutte le schede, sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato, la valutazione della fattibilità dei nuovi parcheggi di superficie, ove previsti, dovrà fare riferimento all'art.13 (Infrastrutture lineari o a rete) della sopracitata LR 41/2018 e non al suddetto articolo 11. In caso inoltre di previsioni di nuove viabilità e/o adeguamento di viabilità esistenti si dovrà fare riferimento, a seconda del contesto idraulico e della tipologia di intervento, all'art. 13, commi 1, 2 e 3 e all'art. 16, comma 4 della stessa norma regionale. Pertanto le condizioni di fattibilità nelle schede norma andranno rivalutate alla luce di quanto sopra.

